

Osservatorio Inpdap: le novità previdenziali

Ccnl personale non dirigenziale Ssn

di **Giuseppe Rodà ***

Inpdap, nota op. 10 novembre 2009, n. 55

Via libera al Ccnl del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2008-2009. Lo segnala l'Inpdap con la nota operativa n. 55 del 10 novembre scorso.

Ambito di applicazione

Questo contratto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto scorso, si applica a **tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (esclusi i dirigenti)** dipendente:

- dalle **aziende** sanitarie ed ospedaliere del Ssn;
- dagli **istituti zooprofilattici sperimentali** di cui al decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993;
- **dagli istituti** di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003;
- dall'azienda ospedaliera dell'ordine Mauriziano di Torino e dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle **ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza** (Ipab) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (**Rsa**) e dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (**Arpa**);

- dall'**Agenzia per i servizi sanitari regionali**.

Decorrenza

La decorrenza degli effetti del contratto scatta **dal giorno successivo alla data di stipulazione**, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

Trattamento economico

L'articolo 6, comma 1, del contratto stabilisce che **lo stipendio tabellare** delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come indicato nella tabella B allegata al Ccnl dell'11 aprile 2008, **viene incrementato** degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla tabella A del contratto in commento con le decorrenze ivi previste (si veda l'Allegato 1).

Le ricadute dei nuovi stipendi sulla pensione

Gli aumenti stipendiali hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro **straordinario**, sul **trattamento ordinario pensionistico**, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi fissati al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con

diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.

Riflessi dei nuovi stipendi ai fini Tfs e Tfr

Va, inoltre, notato che per l'indennità premio di servizio, il Tfr, l'indennità sostitutiva di preavviso e quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile, si considerano **solo gli incrementi del trattamento economico maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro**.

Va sottolineato anche che **per l'Ips vengono considerate utili** le seguenti voci:

- **stipendio tabellare** (per tredici mensilità);
- **Ria** (per tredici mensilità);
- **fascia retributiva superiore** (per tredici mensilità);
- **indennità professionale specifica** (per 12 mensilità);
- **indennità di coordinamento** (quota fissa e variabile).

Per il Tfr, oltre alle predette voci retributive, sono utili anche: l'indennità di funzione per posizione organizzativa di posizione e gli assegni *ad personam* non riassorbibili e riassorbibili con riferimento alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

* Esperto previdenziale

Ccnl personale Regioni-autonomie locali

Inpdap, nota op. 10 novembre 2009, n. 56

Sulla pista di lancio il Ccnl del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali, biennio economico 2008-2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2009. Lo rende noto l'Inpdap con la nota operativa n. 56 del 10 novembre 2009.

Ambito di applicazione

Occorre subito segnalare che questo contratto si applica a **tutto il personale (esclusi i dirigenti), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente: dalle regioni a statuto ordinario; dagli enti pubblici non economici** dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; dagli **ex Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto; **dai comuni**; dalle **province**; dalle **comunità montane**; dalle comunità collinari; dai consorzi, associazioni, incluse le Unioni di comuni, e comprensori tra comuni, province, comunità montane e comunità collinari ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto; **dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona** (ex Ipab), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali alle quali esse par-

tecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto; dalle Autorità di bacino, secondo la legge 21 ottobre 1994, n. 584; dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; **dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale** (Sspal).

Decorrenza

La decorrenza degli effetti del contratto scatta dal **giorno successivo alla data di stipulazione**, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

Trattamento economico

L'articolo 2 del contratto stabilisce che **lo stipendio tabellare** delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come indicato nella tabella B allegata al Ccnl dell'11 aprile 2008, **viene incrementato degli importi mensili lordi**, per tredici mensilità, **di cui alla tabella A** del contratto in commento con le decorrenze ivi previste (si veda l'Allegato 1).

Gli effetti dei nuovi stipendi sulla pensione

Gli incrementi stipendiali hanno **effetto sul trattamento ordinario pensionistico, normale e privilegiato**, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi fissati al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.

Ricadute dei nuovi stipendi ai fini Tfs e Tfr

Va notato, inoltre, che per **indennità premio di servizio, Tfr, indennità sostitutiva di preavviso e quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile** si considerano solo gli aumenti del trattamento economico maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Vale la pena di evidenziare anche che **agli effetti dell'Ips** vengono considerate utili le seguenti voci:

- **stipendio tabellare** (per tredici mensilità);
- **Ria** (per tredici mensilità);
- importo riguardante la **differenza della Iis** in godimento da parte del personale della categoria B e D **rispetto all'importo conglobato nello stipendio** (per 13 mensilità);
- **indennità di vigilanza** (per dodici mensilità);
- **indennità corrisposta al personale educativo e docente scolastico** di cui all'articolo 37, comma 1, lettere c), d) ed e), del Ccnl 6 luglio 1995 e successivi incrementi (per dodici mensilità);
- **indennità di direzione e di staff**, già corrisposta ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Dpr n. 333/1990 al personale dell'ex qualifica VIII e attualmente ricompresa nella retribuzione di posizione;
- **indennità specifica per il personale appartenente alla ex III e IV qualifica professionale** (64 e 56 euro annui per 12 mensilità).

Da ultimo va notato che **per il Tfr**, oltre alle predette voci retributive, sono **utili anche la retribuzione di posizione e gli assegni ad personam** non riassorbibili.

Benefici previdenziali alle vittime del terrorismo

Inpdap, nota op. 17 novembre 2009, n. 58

Sul versante dei benefici previdenziali legati alle vittime di atti di terrorismo, va notato che **vanno definite le pensioni in via di liquidazione** e si deve provvedere alle **eventuali riliquidazioni** di provvedimenti già emessi, **rideterminando la retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%**, tenendo, inoltre, presente che tale modalità di determinazione della

pensione produce i suoi effetti **a decorrere dal 1° settembre 2004**. Lo segnala l'Inpdap con la nota operativa n. 58 del 17 novembre 2009.

Va precisato anche che il **beneficio del 7,5% dovrà essere rideterminato ad ogni variazione contrattuale** che comporti, secondo l'articolo 7 della legge n. 206/2004, l'adeguamento della misura della pensione al trattamento in godimento dei lavora-

tori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Altro chiarimento importante: l'**aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva** di cui all'articolo 3, comma 1, della predetta legge n. 206/2004 **scatta sulle pensioni calcolate con il sistema retributivo o misto**, con la modalità dell'incremento della quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

* * *

Definizioni agevolate recupero contributi sospesi

Inpdap, nota op. 12 novembre 2009, n. 14

Sul fronte delle definizioni agevolate dei recuperi dei contributi sospesi per ordinanze di protezione civile l'Inpdap, con la nota operativa n. 14 del 12 novembre 2009, dà risposte ad una serie di quesiti posti dalle proprie sedi periferiche e dagli enti datori di lavoro. Vediamone gli aspetti principali.

In merito alla richiesta di **posticipo della decorrenza del piano di ammortamento** prevista per la regolarizzazione contributiva va notato che *"i datori di lavoro pubblici sono tenuti a corrispondere l'ammontare dovuto per contributi sospesi al netto dei versa-*

menti già eseguiti, ridotto del 40%, in 120 rate mensili di pari importo, da versare entro il 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009".

La **prima scadenza utile**, quindi, **per il versamento contributivo, fissata al 16 giugno**, risponde a un preciso obbligo di legge e non è, perciò, rinviabile.

Per quanto riguarda la **richiesta di rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in misura intera**, va sottolineato che **le modalità agevolate di restituzione dei contributi sono applicabili esclusivamente alle somme** che, alla data di entrata in vigore delle rispettive di-

sposizioni, **non sono ancora state rimosse dall'Inpdap**.

Questo significa che **le domande di rimborso dei contributi già versati non possono essere legittimamente accolte**.

Le **somme già versate** ai fini previdenziali ed assistenziali successivamente **all'entrata in vigore delle relative disposizioni** sono, invece, **rimborsabili per errore scusabile**, in considerazione dell'esigenza di temperare i rigori del principio generale della presunzione di conoscenza della legge e di consentire agli enti di conformarsi alle disposizioni di favore, in conseguenza della complessità del sistema giuridico-regolamentare.

* * *

Provvidenze ai grandi invalidi

Inpdap, nota op. 23 novembre 2009, n. 60

Al via le provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre scorso è stato pubblicato, infatti, il **decreto 17 lu-**

glio 2009 del ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e con quello del Lavoro, con il quale sono state dettate le modalità per la liquidazione degli assegni per l'anno 2009 a favore dei richiedenti.

Lo comunica l'Inpdap con la nota operativa n. 60 del 23 novembre 2009. **Le domande per la liquidazione del predetto assegno** per l'anno 2009 vanno presentate, redatte secondo il modello allegato alla suindicata nota operativa, al ministero dell'Economia - Dipartimento del-

l'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 - Via Casilina, 3 - 00182 Roma, entro il 31 dicembre 2009.

Sono però **ammissibili le istanze presentate anche dopo il 31 dicembre 2009, a condizione** che sia data dimostrazione **di aver avviato entro il 31**

dicembre 2009 la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.

Vale la pena di segnalare che **l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore è pari a:**

■ **878 euro mensili** per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alle lett. A), nn. 1), 2), 3) e 4), co. 2, e A-bis), della tabella E allegata al Dpr 23 di-

cembre 1978, n. 915 (codice ZS da indicarsi nella maschera 100 della procedura informatica);

■ **439 euro mensili** per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alle lett. B), n. 1), C), D) ed E), n. 1 della riferita tabella E (codice ZT da indicarsi nella maschera 100 della procedura informatica). ■

* * *

Pensioni di vecchiaia più lontane per le lavoratrici

Inpdap, nota op. 7 ottobre 2009, n. 50

In arrivo tempi duri per il conseguimento della pensione di vecchiaia per **le donne lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Ago Ivs.**

L'art. 22-ter della legge n. 102/2009, di conversione del Dl n. 78/2009 introduce, infatti, **a decorrere dal 1° gennaio 2010**, per le predette lavoratrici, **nuovi requisiti anagrafici** per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall'art. 1, co. 6, lett. b), della legge n. 243/2004. Lo ha comunicato l'Inpdap con la nota operativa n. 50 del 7 ottobre 2009.

In particolare, le disposizioni su indicate individuano, **per il 2010**, il **requisito anagrafico di 61 anni** per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente **incrementato di un anno**, a decorrere **dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.** L'innalzamento graduale di tale limite di età **scatta anche nei confronti delle lavoratrici del comparto Sa-**

nità, compreso il personale infermieristico, il cui regolamento organico stabilisce il limite di età di 60 anni per la pensione di vecchiaia.

Continuano ad applicarsi sia le norme vigenti di **specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati** (donne magistrato, ambasciatrici, professoressa universitarie e così via), **che quelle concernenti il personale femminile delle Forze armate** (comprese Arma dei carabinieri, corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile) e del corpo nazionale **dei Vigili del fuoco** con conferma a 60 anni dell'età per la pensione di vecchiaia (articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997).

Va evidenziato pure che **le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva** previsti dalla normativa attuale conseguono il **diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la previgente normativa** e possono chiedere all'en-

te di appartenenza la certificazione di questo diritto.

In proposito, l'Inpdap precisa che **tale certificazione** non è in alcun modo costitutiva del diritto ma assume **valore puramente dichiarativo** dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione.

Da ultimo, va suggerita alle lavoratrici che desiderano **continuare ad andare in pensione all'età di 60 anni** una strada per non cadere nella rete del predetto innalzamento graduale dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia.

Ecco in breve di cosa si tratta. Nel panorama legislativo previdenziale esistono **due norme che possono far comodo** a queste lavoratrici che desiderano trasferire gratuitamente la posizione contributiva Inpdap presso l'Inps dove le donne lavoratrici continuano ad andare in pensione di vecchiaia a 60 anni.

Legge n. 29 del 9 febbraio 1979

Secondo l'articolo 1 della legge n. 29/1979, è prevista, su domanda da presentare mentre si è ancora in servizio, la **ricongiunzione dei periodi assicurativi Inpdap presso l'Inps**, anche se all'Inps non si possiedono contributi previdenziali.

Legge n. 322 del 2 aprile 1958

Questa legge trova applicazione quando la lavoratrice cessa dal servizio con iscrizione Inpdap senza diritto a pensione e senza la richiesta di prosecuzione volontaria. Anche questa **costituzione di posizione assicurativa presso l'Inps** è gratuita. ■

□ Innalzamento graduale dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia

Anni	Età anagrafica
2010 e 2011	61
2012 e 2013	62
2014 e 2015	63
2016 e 2017	64
2018 e oltre	65